

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.

INDICE

- ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2) SOGGETTO ATTIVO
- ART.3) SOGGETTO PASSIVO
- ART.4) CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE
- ART.5) ALIQUOTE
- ART.6) VAZIAZIONE DEL'ALIQUOTA
- ART.7) MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART.8) FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.9) SANZIONI E INTERESSI
- ART.10)EFFICACIA

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Lamporecchio, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Lamporecchio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5 **Aliquote**

1. Il Comune di Lamporecchio:

-la deliberazione C.C. n. 4 del 31.01.2000 , esecutiva, con la quale venne istituita l'addizionale I.R.P.E.F. per l'anno 2000, con le modalità e nella misura stabilita dalla normativa vigente;

-la deliberazione G.M. n. 18 del 17.02.2001, esecutiva, con la quale venne confermata per l'anno 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., nella misura dello 0,2 punti percentuali;

-la deliberazione G.M. n. 34 del 26 febbraio 2002, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stata aumentata la misura dell'addizionale di che trattasi dallo 0,2 allo 0,4% per l'anno 2002;

-la deliberazione G.M. n. 32 del 18 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata l'addizionale irpef per l'anno 2003;

- la deliberazione G.M. n. 17 del 28 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata l'addizionale irpef per l'anno 2004;

- la deliberazione G.M. n. 29 del 26 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata l'addizionale irpef per l'anno 2005;

-la deliberazione G.M. n.141 del 06 .12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata l'addizionale irpef per l'anno 2005;

2. Il Comune di Lamporecchio a partire dal 1 gennaio 2007 dispone una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art.1 D.Lgs.360/98, pari allo 0,2 punti percentuali (zero virgola due punti percentuali), portando complessivamente l'aliquota allo 0,6 punti percentuali (zero virgola sei punti percentuali).

3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

4. A partire dal 1 gennaio 2012 l'aliquota viene modulata secondo gli scaglioni di reddito imponibili ai fini IRPEF, articolando le aliquote dallo 0,55% per il primo scaglione ed aumentando fino all' 0,8% per i successivi scaglioni.

Art. 6 **Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota dall'anno 2013 è applicata secondo gli scaglioni di reddito determinato ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 applicando l'aliquota dello 0,55% al primo scaglione fino all'aliquota dello 0,8 come segue:

- a) fino a 15.000 euro, 0,55per cento
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,65 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,75 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,78 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 0,8 per cento;

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002, nei modi e nei termini di legge.

Art. 7

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 8

Funzionario Responsabile

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

2. La variazione di aliquota entra in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.